AMMESSE SOLO CORREZIONI DI ERRORI

Negli appalti pubblici offerta immodificabile

Ammesse le mere correzioni di meri errori materiali dell'offerta; per il resto vige il principio dell'immodificabilità delle offerte. È quanto ha affermato il Consiglio di stato con la sentenza dell'11 gennaio 2018, n. 113 della quinta sezione. I giudici premettono che nella materia degli appalti pubblici si applica il principio generale della immodificabilità dell'offerta, per assicurare imparzialità e trasparenza dell'agire della stazione appaltante, ma anche la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale. Alla luce di questa premessa i giudici ribadiscono che nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, ciò purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti.

Per quanto riguarda le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.

Rispetto alla fattispecie esaminata dal Consiglio di stato si dà atto che non vi sia stata alcuna (inammissibile) attività manipolativa a opera della Commissione che si era al più limitata a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dalla partecipante in relazione all'offerta economica, nei limiti indicati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Ciò è del tutto legittimo perché, dice la sentenza, l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato «ictu oculi» dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Nel correggere l'errore materiale la stazione appaltante non aveva quindi posto in essere un'operazione lesiva concreto la par condicio dei concorrenti.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.